

PROT. 35/2024 INT.



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE**

DIRETTIVA

La comunicazione della Procura della Repubblica di Firenze ed il rapporto con gli organi di informazione nei procedimenti penali per una compiuta attuazione dei principi in materia di diritto all'informazione, presunzione di innocenza e segretezza investigativa.

La comunicazione istituzionale di questa Procura della Repubblica vuole contribuire a delineare il perimetro di una moderna azione dell'Ufficio che, avendo presente il dovere di informazione, funzionale all'effettività dei fondamentali principi espressi dall'art. 21 Cost. e alla corretta visione del dovere di leale collaborazione con gli attori professionali della comunicazione pubblica, nel contempo tuteli al massimo grado i valori costituzionali che presidiamo la materia, in particolar modo la presunzione di innocenza.

Alla base della presente Direttiva vi è la consapevolezza che una corretta gestione della informazione deve ispirarsi a criteri obiettivi, che evitino qualsivoglia canale privilegiato di comunicazione. Quest'ultima, poi, se ben gestita anche con riguardo ai tempi del suo rilascio, può essere funzionale anche a una finalità general preventiva.

Il tema delle relazioni dell'Ufficio di Procura con gli organi di informazione involge vari beni giuridici essenziali, che godono di protezione anche a livello costituzionale, trattandosi di beni di rango primario: la protezione della dignità e riservatezza delle persone coinvolte nei procedimenti penali, il rispetto del principio del giusto processo e dei diritti della difesa, la tutela della presunzione di non colpevolezza, l'efficacia e la segretezza delle indagini, nonché la tutela di altri diritti fondamentali della persona, quali il diritto dei cittadini ad essere informati e l'esercizio della libertà di stampa.

La cura delle condizioni per una efficace tutela della dignità delle persone sottoposte ad indagini ovvero comunque coinvolte in un procedimento penale costituisce, poi, bene giuridico meritevole di particolare attenzione qualora la persona versi in condizioni di particolare vulnerabilità, come nel caso in cui sia privata della libertà personale.

Come si vede, si tratta di beni giuridici di assoluta rilevanza, oggetto anche di numerose pronunce da parte della giurisprudenza di legittimità e delle Corti europee. La loro tutela impone la ricerca un ponderato equilibrio che consenta, da un lato, il pieno rispetto dei diritti coinvolti, dall'altro, un loro contemperamento nella declinazione pratica, per la ricerca del cui baricentro occorre tener conto delle molteplici esigenze e peculiarità dei casi concreti.

Per la definizione di un assetto accettabile di tale punto di equilibrio, vari e convergenti interventi normativi sono stati adottati nel corso del tempo, a livello internazionale e nazionale. Inoltre, seppure prive di immediata cogenza, risultano elaborate numerose linee guida adottate da organismi internazionali, nell'esercizio di funzione consultiva, che tuttora costituiscono utili parametri di orientamento, anche pratico, nella delicata materia.

Ci si riferisce, in particolare:

-al parere del Consiglio consultivo dei procuratori europei (CCPE) n. 8 (2013), "Rapporti tra il pubblico ministero e i mezzi di informazione", che dedica alla "Politica dell'informazione" la prima delle raccomandazioni, secondo cui "*Gli Stati membri o il pubblico ministero dovrebbero realizzare una policy per le comunicazioni per far sì che i media abbiano accesso ad informazioni adeguate, necessarie ad informare il pubblico in merito al lavoro del pubblico ministero. Le linee-guida relative ai rapporti con i mezzi di comunicazione potrebbero anche essere incluse nei codici etici dei procuratori. Si tratta, per il pubblico ministero di ogni Stato membro, di esaminare quale sia il modo migliore di comunicare con i media e fino a che punto farlo, sulla base della situazione, della legislazione e delle tradizioni*";

-al parere congiunto dei Consigli consultivi dei giudici e dei procuratori europei (CCJE CCPE), "Dichiarazione di Bordeaux" (2009), intitolato "Giudici e magistrati del pubblico ministero in una società democratica", dove si rinviene, tra le implicazioni del principio, quella secondo cui "*è interesse della società che i mezzi di comunicazione possano informare il pubblico sul funzionamento del sistema giudiziario*", per cui si auspica che sia per la magistratura giudicante sia per quella requirente siano redatti codici di buone prassi o linee-guida in ordine ai loro rapporti con i mezzi di comunicazione ("*Both judges and prosecutors should draw up a code of good practices or guidelines for each profession on its relations with the media*");

- al paragrafo 19 della Raccomandazione Rec (2010)12 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, sul tema dell'indipendenza, efficacia e responsabilità dei giudici, adottata il 17 novembre 2010: "*I procedimenti giudiziari e le questioni relative all'amministrazione della giustizia sono di pubblico interesse. Il diritto all'informazione in*

materia deve però essere esercitato tenendo conto delle limitazioni imposte dall'indipendenza della magistratura") e il paragrafo 14 della Magna Carta dei giudici approvata il 17 novembre 2010 dal Consiglio consultivo dei giudici europei – CCJE - (Accesso alla giustizia. Trasparenza), per il quale “La giustizia deve essere trasparente e debbono formare oggetto di pubblicazione informazioni sul funzionamento del sistema giudiziario”.

Rivestono altresì funzione di orientamento **pre c e t t i v o** serie di disposizioni legislative interne: in particolare, l'art. 25 del Codice della protezione dei dati personali, che stabilisce *il divieto di comunicazione e diffusione di dati personali, fatti salvi i casi in cui ciò sia richiesto dall'Autorità Giudiziaria e dalle Forze di polizia o da altri soggetti pubblici per esigenze di prevenzione, accertamento o repressione di reati e per altre tassative, specifiche finalità.*

L'importanza dell'effettività della protezione anzidetta è, del resto, sottolineata dall'art. 8 del Codice deontologico dei giornalisti - avente valore di fonte normativa di portata generale - che, sotto il titolo Tutela della dignità della persona, prevede espressamente: *“Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona (...), salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riproduce né riprende immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato”.*

I principi suindicati sono stati più volte ribaditi in numerosi provvedimenti dell'Autorità di garanzia della protezione dei dati personali, intervenuta, in particolare, con provvedimento n. 179 del 5.6.2012, per stabilire il divieto di diffondere le foto di persone arrestate se non ricorrono fini di giustizia, di polizia o motivi di interesse pubblico. Del resto, essi sono stati espressamente richiamati anche nella circolare 123/A183.B320 del 26.2.1999, con la quale il Ministero dell'Interno ha sottolineato l'esigenza che, anche nell'ipotesi di indiscutibile "necessità di giustizia e di polizia" alla diffusione di immagini, *"il diritto alla riservatezza della tutela della dignità personale va sempre tenuto nella massima considerazione"*.

Tra le fonti sub-primarie nazionali riveste particolare importanza per questo Ufficio il noto documento del luglio 2018 con cui il **Consiglio Superiore della Magistratura** è intervenuto sul tema dei rapporti degli Uffici giudiziari con gli organi di informazione, elaborando apposite Linee guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari, ai fini di una corretta comunicazione istituzionale. In particolare, con la suddetta delibera, il **CSM**, nel distinguere *l'informazione sull'organizzazione dell'ufficio e quella sulle attività investigative e giudiziarie*, con riferimento a quest'ultima ha formulato i principi che, per la loro perdurante attualità e centralità, di seguito si riportano:

“La comunicazione degli Uffici giudiziari deve essere obiettiva, sia che provenga da tribunali o corti sia che provenga da Uffici di procura. Anche la presentazione del contenuto di un’ accusa deve essere imparziale, equilibrata e misurata, non meno della presentazione di una decisione giurisdizionale. In tale prospettiva vanno evitate:

- la discriminazione tra giornalisti o testate;*
- la costruzione e il mantenimento di canali informativi privilegiati con esponenti dell’informazione;*
- la personalizzazione delle informazioni;*
- l’espressione di opinioni personali o giudizi di valore su persone od eventi, mentre è auspicabile la riflessione interna agli uffici giudiziari, mediante riunioni sia preparatorie dei momenti di comunicazione sia di valutazione degli effetti.*

Oggetto della comunicazione – ispirata nella tecnica espositiva a criteri di chiarezza, sinteticità e tempestività – devono essere informazioni di effettivo interesse pubblico: da un lato, i casi e le controversie di obiettivo rilievo sociale, politico, economico, tecnico-scientifico; dall’altro, i provvedimenti organizzativi rilevanti per gli avvocati, il personale, i giornalisti, i giuristi, cittadini”

Il catalogo dei doveri messi a fuoco in tale ambito include due categorie essenziali:

a) i doveri nei confronti degli individui: rispetto della vita privata e familiare (soprattutto nei confronti dei minorenni), della sicurezza e della dignità (anzitutto della vittima e delle persone vulnerabili, dei testimoni, dell’imputato e dei suoi familiari, dei terzi estranei al processo), evitando il rischio di forme di vessazione da parte dei media;

b) i doveri di matrice processuale: il rispetto del giusto processo e dei diritti della difesa; la tutela della presunzione di non colpevolezza, che la Corte EDU raccomanda anche con la scelta accurata delle parole nella comunicazione (bisogna evitare che il modo in cui le informazioni sono presentate possa determinare, anche involontariamente, la violazione di quella presunzione) e nell’informazione sull’andamento delle indagini; la chiarezza nella distinzione di ruoli (tra magistratura requirente e giudicante); la centralità del giudicato rispetto agli altri snodi processuali (indagini preliminari, misure cautelari, rinvio a giudizio, requisitorie e arringhe); i diritti delle vittime dei reati; il diritto dell’imputato di non apprendere dalla stampa quanto dovrebbe essergli comunicato preventivamente in via formale (principio generalizzabile, almeno in linea di massima, rispetto a tutte le persone comunque interessate da decisioni o iniziative giudiziarie); il dovere del pubblico ministero di rispettare le decisioni giudiziarie, contrastandole non nella comunicazione pubblica bensì nelle sedi processuali proprie e, specificamente, con le impugnazioni.

Da ultimo, come è noto, la materia ha trovato una puntuale regolamentazione nel diritto euro-unitario con la **Direttiva 343/2016** sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, cui è seguita l'implementazione da parte del legislatore nazionale con la **legge 22 Aprile del 2021 numero 53**, con cui il Governo è stato delegato a recepire la normativa in esame.

Il **decreto legislativo dell'8 novembre 2021 n. 188** è stato emanato proprio per assicurare il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle indicazioni comunitarie. Le novità più direttamente incidenti sull'attività giudiziaria sono le seguenti: il diritto a non essere presentato come colpevole: tale è il disposto dell'articolo 4 della direttiva, laddove si prevede che gli Stati membri debbano adottare disposizioni per garantire che *“fino a quando la colpevolezza di un indagato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diversa da quella della colpevolezza non presentino la persona come colpevole”*.

Tale disposto è stato recepito specificamente nell'articolo 2 del Decreto legislativo 188 del 2021, fondando il divieto per le autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è accertata con sentenza o decreto di penale di condanna irrevocabili. Come è noto la violazione di tale divieto, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari nei confronti del responsabile nonché dell'obbligo di risarcimento del danno, fonda il diritto dell'interessato di richiedere all'autorità pubblica la rettifica della dichiarazione stessa secondo le rigorose modalità stabilite dall'articolo due commi 3 4 e 5.

Quanto all'ambito di operatività del divieto, vi rientrano non solo le autorità direttamente coinvolte nel procedimento penale, qualità le autorità giudiziarie, di polizia e le altre autorità preposte all'applicazione della legge, ma qualsiasi altra autorità investita di potestà pubblicistiche quali ministri e funzionari pubblici.

In tema poi di comunicazione nelle Procure della Repubblica, la norma più importante è quella contenuta nell'**articolo 3** del decreto legislativo numero 188 del 2021.

Tale norma puntualizza la normativa cautelare a tutela della presunzione di innocenza. In particolare, è previsto al **comma primo dell'articolo 5** che è il Procuratore della Repubblica a dover mantenere personalmente, o tramite un magistrato dell'ufficio delegato, i rapporti con gli organi di informazione. Il decreto legislativo in parola rafforza dunque la posizione del Procuratore della Repubblica, ma tale centralità è accompagnata da rigorose condizioni circa i limiti, i presupposti e le modalità della comunicazione, per evitare che la diffusione di informazioni possa pregiudicare la presunzione di innocenza.

Infatti è chiarito che i rapporti con la stampa devono essere intrattenuti esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenza stampa (cfr. comma primo dell'articolo 5 citato), il che rende stringente ed operativo il divieto, già contenuto nel comma terzo dello stesso articolo 5, imposto ai magistrati, di rilasciare, al di fuori dei comunicati stampa e delle conferenze, dichiarazioni o comunque fornire notizie agli organi di formazione circa l'attività giudiziaria.

Di particolare rilievo è il **comma 2 bis dell'articolo 5** del decreto legislativo 106 del 2006 che circostringe le ragioni per le quali è consentita la diffusione tramite comunicati stampa o conferenze stampa **di informazioni sui procedimenti penali**.

Il richiamo espresso al nozione di procedimento penale rende evidente che il presupposto di operatività di tale norma è la formale iscrizione di procedimento penale ex art. 335 c.p.p.. In tali casi la diffusione delle informazioni è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico.

Quanto al contenuto, le informazioni devono essere fornite non solo attribuendo l'attività in modo impersonale all'Ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati, ma anche in modo da chiarire la fase in cui il procedimento penale si trova, ed assicurare il diritto della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza definitiva.

In sintesi, la possibilità di diffondere informazioni per l'Ufficio è legata:

- alla stretta necessità per la persecuzione delle indagini, come nel caso, ad esempio, che la diffusione di notizie sulle indagini possa essere utile a stimolare una collaborazione dei cittadini;

- ovvero quando ricorrono specifiche ragioni di pubblico interesse.

Si tratta di ipotesi di maggiore ricorrenza rispetto alla prima, come accade nel caso di indagini relative a vicende di particolare rilievo che, per la entità del fatto o per le sue modalità esecutive, è agevolmente individuabile un interesse alla conoscenza da parte della comunità locale o nazionale, ovvero per le quali sussista interesse dei mezzi di informazione ad acquisire legittimamente informazioni in vista del diritto costituzionalmente garantito di informazione ex art. 21 della Costituzione.

Tale disciplina va poi coordinata con il combinato disposto degli articoli 114 e 329, comma secondo, del codice di procedura penale, che contribuisce a delineare cosa può essere diffuso dalla stampa. Infatti l'articolo 114 del codice di procedure penale, pur fondando in generale alcuni divieti di pubblicazione degli atti, consente – in base alla vigente legislazione - la pubblicazione, e

dunque l'estensibilità, dell'ordinanza cautelare dopo la sua esecuzione; così parimenti l'articolo 329 c.p.p., in deroga alla disciplina di rigore dettata dall'articolo 114, consente che con provvedimento motivato il pubblico ministero, se strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, possa consentire la pubblicazione di singoli atti o di parte di essi. In quest'ultima ipotesi, il pubblico ministero potrebbe autorizzare per ragioni investigative l'indicazione della generalità, la diffusione di immagini e quanto possa ritenersi necessario per il buon esito degli ulteriori approfondimenti.

Ipotesi diversa è regolata dal **comma 3 bis dell'art. 5 citato**, per cui *nei medesimi casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato.*

Per quanto si tratti di norma dal contenuto alquanto generico laddove si riferisce a *atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato*, elementi utili di interpretazione si ricavano dal ricorso al criterio sistematico, avendo riguardo alla diversa ipotesi di cui al comma 2 bis citato: in altri termini, la previsione normativa riguarda i casi in cui non vi è già iscritto un procedimento penale, ma la polizia giudiziaria ha svolto atti di indagine o vi ha partecipato. Si pensi ai casi di attività di arresto in flagranza di reato, di fermo di indiziati di delitto, di sequestro probatorio ed anche ai casi di denuncia a piede libero.

In tali ipotesi, pur prevenendosi la possibilità di una comunicazione in capo alla polizia giudiziaria, direttamente, essa richiede sempre una preventiva autorizzazione del procuratore della Repubblica. In tal caso il comunicato della Polizia giudiziaria dovrà essere tempestivamente inviato alla segreteria del Procuratore per l'autorizzazione, ed il Procuratore autorizzerà per iscritto il comunicato se ricorrono ragioni di pubblico interesse come sopra individuate.

Esigenze di raccordo con l'instaurando procedimento penale, la cui direzione investigativa sarà assunta dal pubblico ministero, esigono anche che il Procuratore della Repubblica potrà anche richiedere alla P.G., prima di autorizzare la comunicazione, sue modifiche o integrazioni che rendano compatibile l'informazione scritta con le previsioni di cui ai commi 2 bis e 3 bis dell'art. 5 del d.lgs. n. 106. Solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione, la Polizia Giudiziaria inoltrerà il comunicato ai mezzi di informazione.

Così ricostruito il sistema normativo in materia,

quest' Ufficio ritiene doverosa la definizione di alcuni orientamenti pratici in materia, anche alla luce dell'esperienza applicativa di altre Procure della Repubblica, *finalizzati* alla concreta declinazione delle modalità e dei parametri a cui attenersi nei rapporti con gli organi di informazione e, più in generale, delle attività funzionali alla corretta comunicazione dell'attività dell'Ufficio.

In tal modo viene data concreta attuazione alle prescrizioni di cui all'art. 5 del lgs. n. 106/2006 secondo il quale:

- il Procuratore della Repubblica mantiene, personalmente ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione;

- ogni informazione inerente alle attività della Procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'Ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento;

- è fatto divieto ai magistrati della Procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio”.

Va precisato che le indicazioni di cui al presente provvedimento non interferiscono con il diritto di manifestazione del pensiero del singolo magistrato in ordine alle questioni generali relative alla giustizia, alla natura e all'andamento dei fenomeni criminali e al funzionamento dell'organizzazione giudiziaria, in coerenza con gli indirizzi della normativa primaria dell'ordinamento giudiziario e della giurisprudenza disciplinare.

Inoltre, si condivide pienamente l'osservazione fatta pervenire a questo Procuratore della Repubblica nella fase preliminare di formazione della presente – allorché la bozza dell'atto veniva condivisa con l'Ordine di giornalisti e l'Associazione della Stampa locale - secondo cui non è necessaria l'apposizione di “iltri” al diritto di cronaca e che anche i giornalisti “devono poter sollecitare la comunicazione, non potendosi ridurre la relativa attività a quella di mero trasmettitore di comunicati”. Al riguardo si evidenzia che obiettivo della presente Direttiva è solo quello di fissare per la Procura della Repubblica di Firenze dei parametri riconoscibili ed oggetti per l'Ufficio, da tener presente nella gestione della comunicazione, nel rispetto del perimetro normativo e dei principi di fondo coinvolti, senza per questo risultare come apposizione di un filtro verso oggetti estranei alla sua sfera d'azione e tantomeno al mondo del giornalismo.

Il contenuto della presente, nella parte compatibile e per quanto sopra esposto, riguarda anche gli organi di Polizia giudiziaria. Al riguardo si coglie l'occasione per ringraziare il signor Questore di Firenze, il Comandante provinciale dei Carabinieri di Firenze, il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Firenze per il contributo di riflessione trasmesso con riguardo ai delicati temi trattati.

Allorquando l'oggetto della comunicazione attenga ad attività d'indagine nei casi in cui non sia già iscritto un procedimento penale, come già ricordato, ai sensi dell'art. 3 bis e nei casi di cui al comma 2-bis dell'art. 3 del decreto legislativo 106 del 2006, il Procuratore della Repubblica può autorizzare gli Ufficiali di Polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure

tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato.

Da ciò stesso discende la necessità che, nel medesimo ambito, ogni comunicazione sia data in conformità agli indirizzi sopra richiamati e alle necessarie, specifiche autorizzazioni date dal Procuratore della Repubblica, personalmente ovvero per sua delega.

Nella regolamentazione generale della materia di cui alla presente direttiva, si evidenzia che la Procura della Repubblica di Firenze intende assicurare la massima diffusione e pubblicità dei documenti organizzativi e di prassi nonché dei protocolli applicativi, onde consentire agli altri Uffici giudiziari, ai servizi di polizia giudiziaria, all'Avvocatura, ai giornalisti, ma soprattutto alla generalità dell'utenza, l'opportuna trasparenza e le migliori condizioni di conoscenza del funzionamento dell'Ufficio e dei servizi amministrativi e giudiziari erogati, anche attraverso il sito web della Procura.

Tanto esposto, e con l'obiettivo di migliorare i rapporti della Procura della Repubblica di Firenze con gli organi di informazione, si indicano le seguenti regole a cui sarà necessario attenersi:

1. per la cura dei rapporti dell'Ufficio con gli organi di informazione, il Procuratore della Repubblica individuerà le modalità di comunicazione più opportune – quali, a seconda dei casi, conferenze stampa, comunicati – in disparte le informazioni organizzative e sui servizi erogati dall'Ufficio diffuse tramite strumenti web – tenuto conto della natura e dell'oggetto del procedimento penale, delle persone coinvolte con specifica considerazione delle vittime, della sua rilevanza e dell'interesse sociale in vista delle esigenze di comunicazione. Nell'effettuare le valutazioni di competenza, il Procuratore della Repubblica **si uniformerà ai seguenti parametri ed assicurerà:**

- la tempestività della informazione alla luce della natura, del contenuto e dei tempi di adozione dell'atto medesimo, tenuto conto dello stato delle indagini e delle prospettive di sviluppo delle medesime;
- la correttezza, l'efficacia della comunicazione e la parità di trattamento degli organi di informazione;
- la tutela della dignità e dei diritti delle persone coinvolte nel procedimento;
- la tutela dell'immagine della giurisdizione;
- la massima possibile spersonalizzazione della comunicazione;
- la riduzione del rischio di impropria influenza sul Giudice in relazione alla fase del procedimento e sul pubblico;

2. in relazione a specifici, predeterminati ambiti di attività dell'Ufficio, ovvero a singoli affari, le comunicazioni possono essere date dai Procuratori Aggiunti delegati dal Procuratore della Repubblica;
3. il rilascio di dichiarazioni, di comunicati e di copie di atti agli organi di informazione avviene, nei casi consentiti, sotto la diretta responsabilità del Procuratore della Repubblica e secondo le indicazioni dal medesimo formulate, sulla base di una preventiva analisi dei rischi di impropria esposizione dell'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'Ufficio, tenuto conto dello stato delle indagini e di quanto verrà rappresentato dai magistrati assegnatari dei procedimenti;
4. ai fini di cui sopra, la diramazione di comunicati stampa della Procura della Repubblica e delle comunicazioni relative ad incontri con la stampa sarà curata esclusivamente dalla Segreteria del Procuratore della Repubblica, la quale curerà la raccolta e l'aggiornamento dell'elenco delle agenzie, delle testate e dei singoli giornalisti che abbiano espressamente fatto richiesta di ricevere le anzidette comunicazioni.
Ove autorizzata dal Procuratore, in casi specifici, la Segreteria potrà avvalersi anche dei canali di diffusione della Polizia giudiziaria coinvolta nel procedimento penale;
5. i Magistrati dell'Ufficio, in attuazione del principio di leale collaborazione che permea l'organizzazione dell'Ufficio ed in vista della adozione delle determinazioni più opportune ai fini della comunicazione, informeranno tempestivamente il Procuratore della Repubblica di ogni affare di particolare delicatezza, gravità, rilevanza e comunque idoneo a coinvolgere l'immagine dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza o per la loro rilevanza per la tutela dei diritti delle persone coinvolte, tanto per i procedimenti in fase investigativa, quanto per quelli in dibattimento o davanti al giudice della udienza preliminare. Inoltre, essi assicureranno ogni opportuna integrazione informativa, anche nel corso degli incontri con la stampa del Procuratore della Repubblica o dei Procuratori Aggiunti delegati;
6. in ogni caso, la partecipazione dei Magistrati dell'Ufficio agli incontri con la stampa si svolge in conformità al principio di responsabilità del Procuratore della Repubblica;
7. spettano esclusivamente al Procuratore della Repubblica le comunicazioni finalizzate a correggere informazioni ed interpretazioni errate e dannose per l'efficacia delle indagini o per la tutela dei diritti delle persone coinvolte, nonché quelle a tutela dell'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'Ufficio;
8. nei rapporti con gli organi di informazione, ci si atterrà, inoltre, ai seguenti **ulteriori criteri**:

- l'informazione non deve interferire con le investigazioni in corso e con l'esercizio dell'azione penale e deve avere luogo nel rispetto del segreto delle indagini e del principio di riservatezza;

- l'informazione non deve ledere la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi;

- l'informazione è effettuata evitando ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili ed assicurando l'osservanza del divieto di diffusione e di pubblicazione di fotografie ed immagini di persone arrestate o comunque private della libertà personale e dell'immagine e delle generalità dei minori;

- l'informazione è effettuata assicurando particolare tutela alle vittime e alle persone offese dai reati, in particolare evitando ogni ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della loro dignità e riservatezza;

- l'informazione ha luogo nel rispetto della presunzione di non colpevolezza, evitando ogni rappresentazione delle indagini idonea a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate;

- l'informazione è effettuata evitando ogni impropria rappresentazione dei meriti dell'azione dell'Ufficio e dei servizi di polizia giudiziaria e rispettando le decisioni ed il ruolo del Giudice, ferma restando la facoltà di impugnare le decisioni giurisdizionali e di contestarne i contenuti nelle competenti sedi;

-le relazioni con gli organi di informazione sono basate sul reciproco rispetto e sulla parità di trattamento, evitando canali informativi riservati o privilegiati;

9. **la Polizia giudiziaria**, nei rapporti con gli organi di informazione su temi afferenti ad attività d'indagine e nei casi in cui non sia stato già iscritto un procedimento penale, è tenuta cortesemente ad uniformarsi ai principi e ai criteri sopra indicati. Al suddetto fine, i responsabili dei servizi di Polizia giudiziaria interessati:

- procederanno alla diffusione agli organi di informazione di comunicati e di notizie solo previa autorizzazione scritta di questo Procuratore della Repubblica, inviando preventivamente il testo alla segreteria dello scrivente;

- potranno fornire tempestivamente tutte le informazioni utili alla completezza e alla corretta ricostruzione dei fatti, a beneficio degli organi di informazione, evitando in ogni caso l'utilizzo di espressioni enfaticanti, di acronimi o nomi di fantasia per etichettare le indagini e premurandosi massimamente di preservare lo sviluppo delle indagini e le esigenze di genuinità della prova;

- nella preventiva comunicazione al Procuratore del testo del comunicato, la Polizia Giudiziaria avrà cura di porre in rilievo la sussistenza delle specifiche ragioni di pubblico interesse che giustificano la comunicazione. Le ragioni di interesse pubblico ben possono essere ravvisate in specifiche esigenze investigative, ovvero quelle strettamente necessarie per la prosecuzione delle indagini, che giustifichino la diffusione dell'informazione. La motivazione a supporto, in questo caso, è prevista non solo per l'organizzazione della conferenza stampa, ma anche per la sola diffusione del comunicato stampa.

È opportuno, per consentire un'informata determinazione all'Ufficio di Procura, che la richiesta di autorizzazione della Polizia giudiziaria si soffermi su tali esigenze, nel testo che si invierà al Procuratore e di cui si chiede autorizzarsi la diffusione o nella richiesta di svolgere la conferenza stampa;

-inoltre sarà assicurata ogni modalità necessaria per la correttezza delle informazioni da rendersi e per la tutela dei diritti delle persone coinvolte nel procedimento nel corso delle rispettive attività, anche se delegate, in tutto o in parte, a diversi comandi, reparti ed uffici.

10. E' fatto divieto agli operatori di Polizia di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione, senza l'autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica o da parte di Magistrato da questi delegato; l'informazione va fornita assicurando, in ogni caso, il diritto dell'interessato a non essere indicato come colpevole fino a definitivo accertamento giudiziario.

11. Il Procuratore della Repubblica assicura l'informazione sull'organizzazione e sull'attività dell'Ufficio nel quadro della generale esigenza di trasparenza dell'organizzazione giudiziaria, garantendo la comunicazione tempestiva dei documenti relativi all'organizzazione dell'Ufficio, fatta eccezione per quelli aventi carattere riservato per ragioni di tutela della efficacia e della segretezza delle indagini, nonché dei dati relativi ai flussi dei procedimenti; a tal fine il Procuratore, ovvero un Procuratore Aggiunto delegato, anche tramite i competenti Uffici amministrativi, assicura il costante aggiornamento del sito web dell'Ufficio.

La considerazione del tema in parola esige altresì la ricognizione del delicato tema dell'accesso dei giornalisti ai dati, alle notizie e alle informazioni contenuti in atti d'indagine non coperti da segreto.

Invero, va al riguardo premesso che, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, nell'ordinamento positivo non vi è completa coincidenza tra il regime di segretezza e quello di divulgazione degli atti, permanendo una distinzione tra segreto e divieto di

pubblicazione, di tal che, per gli atti coperti da segreto assoluto, quali quelli delle indagini preliminari fino a quando non sia conoscibili dalla persona sottoposta ad indagini, vige il divieto assoluto di pubblicazione, con riferimento sia al testo che al contenuto, mentre per gli atti non coperti da segreto sussiste un divieto limitato di pubblicazione, circoscritto e degradante progressivamente in relazione allo svolgimento del procedimento, ed è comunque sempre consentita la divulgazione del contenuto, a guisa d'informazione, ai sensi dell'art. 114, comma 7, c.p.p., secondo il quale è “sempre consentita la pubblicazione di atti non coperti da segreto”, così temperandosi il divieto posto dai precedenti commi 2 e 3, evidentemente inerente ai “verbali” degli atti non pubblicabili (vale a dire agli atti materialmente intesi) **e non anche al “contenuto” dei medesimi, ostensibile erga omnes nelle forme eventuali del loro riassunto ovvero della loro parafrasi o elaborazione.**

Ne consegue che, prevedendo l'art. 116 c.p.p. che “durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti“, può affermarsi –allo stato della vigente legislazione- la sicura possibilità di acquisizione da parte dei soggetti legittimati degli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari per i quali sia venuto meno l'obbligo del segreto (e, fra essi, innanzitutto, dei provvedimenti cautelari) e che, ai fini dell'accesso agli atti considerati dall'art. 116 c.p.p. da parte di “chiunque vi abbia interesse”, la legittimazione al rilascio di copia può riconoscersi anche a soggetti diversi da quelli titolari di diritti processuali e, fra essi, al giornalista, allorché il suo accesso agli atti di indagine possa valutarsi strumento utile per la tutela della libertà di informazione e sempre che l'esercizio di tale libertà non entri in inconciliabile tensione con altri valori costituzionali - segnatamente, con le parimenti fondamentali istanze di protezione dei diritti della persona - poiché non deve trattarsi, per pacifica convergenza delle costanti opinioni della giurisprudenza, anche di legittimità e della dottrina più attenta ed autorevole, di un interesse giuridicamente radicato nel procedimento *de quo*.

La comunicazione istituzionale dell'Ufficio del pubblico ministero risponde dunque all'adempimento di un dovere di informazione della collettività e di leale collaborazione con gli organi professionali della comunicazione pubblica, funzionale all'effettività dei fondamentali principi espressi dall'art. 21 Cost., ma va bilanciata con altri concorrenti o confliggenti valori costituzionali (diritto alla libertà, alla dignità ed integrità della persona, diritto di difesa, diritto alla riservatezza ed al giusto processo, diritto alla presunzione di non colpevolezza, doveri di protezione dei minori); dall'altro, una formale e trasparente disciplina dei criteri di esercizio della potestà di cui all'art. 116 c.p.p. spettante, nella fase delle indagini preliminari, al pubblico ministero può contribuire ad assicurare la libertà e la correttezza dell'informazione, sottraendo

il giornalista alla evidente necessità di adoperarsi per ottenere, in via indiretta e informale, i documenti in possesso del giudice e delle parti necessari alla responsabile e completa informazione del pubblico.

Sulla base di tali premesse, si ritiene che il rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari non più coperti dal segreto investigativo agli organi di informazione che ne facciano richiesta, fermo restando il divieto di pubblicazione del testo dei provvedimenti giudiziari ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.p., possa avvenire, ai sensi e per gli effetti della richiamata disposizione processuale, sulla base dei seguenti criteri:

- a) i Procuratori Aggiunti, sulla scorta delle indicazioni e delle valutazioni date dal Magistrato assegnatario del procedimento, informeranno tempestivamente il Procuratore della Repubblica dei provvedimenti giudiziari, non coperti da segreto investigativo, suscettibili di divulgazione, relativi ad affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o comunque idonei a coinvolgere l'immagine della Procura, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza o per la loro rilevanza per la tutela dei diritti delle persone coinvolte, ovvero di ogni circostanza che possa costituire una controindicazione alla divulgazione del provvedimento alla stregua dei criteri di seguito declinati;
- b) è riservata al Procuratore della Repubblica l'espressione della valutazione della sussistenza dei presupposti che legittimano il rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari agli organi di informazione che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 116 c.p.p., fermo restando il divieto di pubblicazione del testo degli stessi a mente dell'art. 114, comma 2, c.p.p., sotto il profilo sia della cessazione del segreto, sia della ricorrenza dell'interesse pubblico alla informazione dei fatti oggetto del provvedimento, sia della presenza di eventuali controindicazioni alla divulgazione dello stesso. In particolare, il Procuratore della Repubblica si atterrà ai seguenti criteri:
 - nel procedere a suddetta valutazione, terrà conto dei rischi di esposizione dell'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'Ufficio;
 - avrà cura che il rilascio di copia non interferisca con le investigazioni in corso e con l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto della natura specifica del procedimento e del provvedimento, nel rispetto del segreto delle indagini e del principio di riservatezza;
 - il rilascio della copia non deve ledere la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi;

- il rilascio della copia è effettuato evitando ogni **ingiustificata comunicazione di dati sensibili ed assicurando l'osservanza del divieto di diffusione delle generalità dei minori** e, più in generale, dell'obbligo della loro protezione;
 - il rilascio della copia è effettuato evitando ogni ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della dignità e della riservatezza delle vittime e delle persone offese dai reati, in particolare se minori;
- c) il Procuratore Aggiunto di riferimento, trasmetterà al Procuratore della Repubblica copia elettronica delle ordinanze di cui all'art. 292 c.p.p., indicando ogni elemento che, secondo le valutazioni del Magistrato assegnatario ed eventualmente degli altri Magistrati interessati poiché assegnatari di procedure connesse o collegate, eventualmente osti al rilascio di copia agli organi di informazione;
- d) il rituale rilascio di copia del provvedimento giudiziario agli organi di informazione sia curato esclusivamente dalla Segreteria del Procuratore della Repubblica, la quale provvede altresì alla raccolta dei provvedimenti dati ai fini in esame.

Comunicazione di informazioni ed azione penale: al fine di un corretto bilanciamento dei valori e degli interessi che ruotano attorno alla divulgazione delle notizie afferenti alle attività giudiziarie e alla tutela della dignità dei soggetti coinvolti nelle attività processuali, è necessario altresì evitare che gli imputati ricevano informazioni dalla stampa sul processo che li riguarda. Pertanto, le informazioni di interesse pubblico inerenti all'esercizio dell'azione penale potranno essere divulgate dalla Procura della Repubblica solo dopo la fissazione dell'udienza penale da parte del competente giudice, in caso di richiesta di rinvio a giudizio; ovvero dopo la fissazione dell'udienza pre-dibattimentale, in caso di decreti di citazione a giudizio ovvero di fissazione della data del giudizio, nei casi di presentazione di richiesta di giudizio immediato o di giudizio direttissimo.

Infine, questo Ufficio ritiene di confermare, relativamente alla parte che qui interessa, il Protocollo di intesa tra Corte di Appello di Firenze, Procura Generale di Firenze, Tribunale di Sorveglianza di Firenze, Tribunale di Firenze, Procura di Firenze, Ordine dei giornalisti della Toscana, associazione stampa Toscana e Ordine degli Avvocati di Firenze, firmato il 20/04/2022, le cui disposizioni, relative alle modalità di esplicazione delle attività di cronaca giudiziaria, si informano ai valori enunciati nella Carta Costituzionale. In particolare, nel suo preambolo, il citato protocollo enuncia la condivisione “dei seguenti principi:

- la libertà di stampa è espressione del diritto di manifestazione del pensiero sancito dall'art. 21 Cost., cardine di ogni ordinamento democratico;

- il diritto di cronaca è riconducibile direttamente all'art. 21 Cost.;
- il diritto di espressione deve essere bilanciato con i diritti e gli interessi che di volta in volta gli si contrappongono: il diritto all'identità personale, alla riservatezza, alla reputazione, all'onore, aventi anch'essi dignità costituzionale, ex artt. 2 e 3 Cost; l'ordine e la sicurezza pubblica, tesi ad assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento delle attività giudiziarie, la serenità degli attori del procedimento e di tutti coloro che vi prendono parte;
- la delicatezza e complessità dei valori in gioco richiede la più elevata professionalità e il più scrupoloso rispetto delle regole deontologiche da parte dei magistrati, avvocati, giornalisti e loro collaboratori tecnici;
- la cronaca giudiziaria non deve mai vanificare il principio di pari dignità di ogni persona, solennemente affermato dall'art. 2 della Costituzione, e la presunzione di non colpevolezza, sancita dall'art. 27 Cost;
- l'elaborazione di regole e la loro preventiva conoscibilità sono funzionali a garantire la coerenza, l'uniformità, la trasparenza dei comportamenti.”

Al fine dello svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 6 del d.lgs. 106/2006, questo Ufficio provvederà a trasmettere al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, copia dei provvedimenti dati ex art. 116 c.p.p. nonché dei comunicati rilasciati alla stampa ed a effettuare le doverose comunicazioni al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 16 delle disp. att. al c.p.p., nei casi previsti.

Firenze 19 Gennaio 2024

Il Procuratore della Repubblica



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Filippo Spiezia